



COMUNE DI SANNICOLA

(Provincia di Lecce)

UFFICIO TECNICO COMUNALE



PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DEL CIMITERO COMUNALE

TAV. 19 - SCHEMA DI CONTRATTO

Progettista: Arch. Gianpaolo MIGLIETTA

Collaborazione: Geomm. Cosimo Leo e Gianni Giustizieri

VISTO: Il Sindaco (Cosimo Piccione)

Data: ottobre 2017

REPERTORIO N. _____

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SANNICOLA

Contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori di *"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DEL CIMITERO COMUNALE"* - CUP: G72F14000070004; CIG: 7292351E67.

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ in Sannicola,

nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti di me, **Dott.ssa**

Loredana Campa, Segretario Generale del Comune di Sannicola, autorizzato a

rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono

comparsi i signori: -----

a) Arch. **Gianpaolo MIGLIETTA**, nato a Squinzano il 27/06/1963, Responsabile del

III Settore del Comune di Sannicola, in nome e per conto del quale dichiara di agire a

norma di legge e del vigente Statuto Comunale; dichiara, altresì che all'Ente

rappresentato è attribuito il seguente numero di Cod. Fisc.: 82000550754 di seguito

nel presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante" o "Comune"; - - -

b) L'impresa _____ con sede legale in _____ alla Via

_____, civ. _____ - P.Iva: _____ - rappresentata dal

Sig. _____ nato a _____ (Prov. _____) il _____, residente a

_____, (Prov. _____), alla Via _____, civ. _____, Cod. Fisc.: _____

_____, in qualità di _____ della suddetta

Impresa, iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di _____ al numero

R.E.A. _____, con Codice Fiscale - P.Iva: _____ e che nel prosieguo

sarà chiamato per brevità anche "Appaltatore". -----

I comparenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante mi sono personalmente

accertato, premettono quanto segue: -----

- con deliberazione C.C. n. 14 del 30/06/2010, ha approvato il bilancio dell'esercizio 2010 nel quale è stato previsto l'investimento di €. 200.000,00 per l'esecuzione dei lavori di costruzione viabilità pedonale e carrabile a servizio degli impianti sportivi ubicati in Via Sferracavalli, da finanziare mediante prestito con la Cassa DD.PP. garantito con le entrate dell'Ente; -----

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 181 dell'11/11/2010, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo lavori costruzione viabilità pedonale e carrabile a servizio degli impianti sportivi ubicati in via Sferracavalli dell'importo €. 200.000,00 il quale risultava interamente finanziato con mutuo pari importo concesso dalla Cassa DD.PP., Posizione n.4548660; -----

- successivamente, l'Amministrazione Comunale ha disposto che fosse predisposto nuovo progetto per l'esecuzione di "lavori di costruzione viabilità pedonale e carrabile a servizio degli impianti sportivi ubicati in Via Sferracavalli e per il cimitero comunale nonché interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria sulle strutture pubbliche interessate" per un importo complessivo di €. 360.000,00 da finanziare per €. 200.000,00 con mutuo già concesso dalla cassa DD.PP. e per la differenza con residui inutilizzati di mutui già concessi dalla cassa DD.PP. -----

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 04/10/2012, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di costruzione viabilità pedonale e carrabile a servizio degli impianti sportivi ubicati in via Sferracavalli e per il cimitero comunale nonché interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria sulle strutture pubbliche esistenti, redatto da tecnici in servizio presso il Comune, dell'importo complessivo di €. 360.000,00, di cui €. 310.906,48 per lavori a base d'asta compresa sicurezza e per €. 49.093,52 per somme a disposizione; -----

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/10/2012, esecutiva, è stato approvato il bilancio dell'esercizio 2012 e che con deliberazione dello stesso Consiglio n. 9 del 30/10/2012 è stato approvato il Piano delle Opere Pubbliche per il triennio 2012/2014 con l'Elenco Annuale 2012 nel quale risulta inserito l'investimento di €. 360.000,00 quantificato dal servizio tecnico comunale con apposito progetto definitivo, da destinare all'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto della presente, il quale è stato predisposto in sostituzione e modifica del progetto definitivo di cui sopra di €. 200.000,00 dando atto che la spesa complessiva sarebbe stata sostenuta per €. 200.000,00 con l'importo riveniente dal mutuo sopra richiamato (posizione 4548660) e la differenza di €. 160.000,00 con la devoluzione dei residui di alcuni mutui con rate di ammortamento a carico del Comune, i cui lavori di riferimento sono stati ultimati ed interamente liquidati; -

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 15/11/2012, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di costruzione viabilità pedonale e carrabile a servizio degli impianti sportivi ubicati in via Sferracavalli e per il cimitero comunale nonché interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria sulle strutture pubbliche esistenti, redatto da tecnici in servizio presso il Comune, dell'importo complessivo di €. 360.000,00, di cui €. 310.906,48 per lavori a base d'asta compresa sicurezza e per €. 49.093,52 per somme a disposizione, predisposto da tecnici del Comune, come da quadro economico in narrativa riportato; -----

che le nuova amministrazione Comunale ha disposto di adeguare il suddetto progetto
alle attuali necessità per cui ha incaricato l'Ufficio Tecnico Comunale di redigere
nuova progettazione; -----

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 03/07/2014 è stato approvato

nuovo progetto preliminare, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, relativo agli

"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E
MESSA A NORMA DEL CIMITERO COMUNALE" per una spesa complessiva di €.

375.821,10 da finanziare per €. 200.000,00 con l'importo riveniente dal mutuo sopra

richiamato (posizione 4548660) e la differenza di €. 175.821,10 con la devoluzione

dei residui di alcuni mutui con rate di ammortamento a carico del Comune di cui alle

seguenti posizioni: 4284789/00 di € 11.492,22; 4502412/00 di € 2.872,84;

4510800/00 di € 2.273,23; 4480308/00 di € 119.666,89; 4548660/00 di € 39.515,87

ed i cui lavori di riferimento sono stati ultimati ed interamente liquidati; -----

- con la stessa Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 03/07/2014 è stato

nominato l'Arch. Gianpaolo Miglietta Responsabile Unico del Procedimento degli

interventi in oggetto; -----

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 24/02/2016 è stato approvato il

progetto definitivo sempre relativo agli *"INTERVENTI DI MANUTENZIONE*

STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DEL CIMITERO

COMUNALE" per una spesa complessiva di €. 375.821,10; -----

- sul suddetto progetto sono stati quindi acquisiti i seguenti parere ed autorizzazione:

- Parere del Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di prevenzione

dell'ASL Lecce – Area Sud – Maglie, Prot. 74631 del 05/05/2016; -----

- Parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio espresso nella

seduta del 16/02/2017; -----

- Autorizzazione Paesaggistica n. 05/2017 del 04/07/2017; -----

- con determinazione del Responsabile del 3° Settore n. ____ del ____ / ____ /2017, è stato

approvato il progetto Esecutivo relativo agli *"INTERVENTI DI MANUTENZIONE*

STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DEL CIMITERO

COMUNALE", redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs.

18 aprile 2016 n. 50, per una somma complessiva di €. 375.821,10; -----

- con determinazione a contrarre del Responsabile del 3° Settore n. ____ del ____ / ____ /2017, è stata attivata apposita procedura a contrarre ai fini della stipula del contratto per l'affidamento dei lavori in oggetto e sono state assegnate alla Centrale Unica di Committenza le attività inerenti l'indizione della procedura di gara delegando espressamente la Centrale di Committenza all'espletamento della procedura di gara (approvazione del bando di gara, pubblicazioni, espletamento della gara, aggiudicazione provvisoria); -----

- con determinazione n. ____ del ____ / ____ / ____ del Responsabile della CUC della Unione delle Serre Salentine sono approvati tutti i verbali di gara e sono stati aggiudicati provvisoriamente i lavori relativi agli *"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DEL CIMITERO COMUNALE"*, alla ditta _____ corrente in _____ (Prov. ____) per l'importo di €. _____, corrispondente ad un ribasso offerto del ____ % sull'importo posto a base di gara di €. 321.608,45, oltre €. 36.163,94 per oneri della sicurezza, oltre IVA e alle condizioni dell'offerta tecnica proposta; -----

TENUTO CONTO delle verifiche condotte con le quali: -----

- è stato accertato il possesso della qualificazione all'esecuzione dei lavori di che trattasi; -----

- sono stati acquisiti i certificati del casellario giudiziale e carichi pendenti, in base ai quali risultano conformi le autodichiarazioni prodotte in sede di gara; -----

- sono state acquisite le certificazione di regolarità fiscale, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate; -----

- che, con determinazione n. ____ del ____ / ____ / ____ , sono stati giudicati in via definitiva i lavori relativi agli *"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA,*

RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DEL CIMITERO COMUNALE”, alla ditta

_____ corrente in _____ (Prov. _____) per l'importo di €. _____,

corrispondente ad un ribasso offerto del _____% sull'importo posto a base di gara di €. _____

321.608,45, oltre €. 36.163,94 per oneri della sicurezza, oltre IVA e alle condizioni

dell'offerta tecnica proposta; - - - - -

CONSIDERATO che:

- si è provveduto alla pubblicazione dell'avviso di avvenuta aggiudicazione

dell'appalto in favore della suddetta impresa nelle forme previste dalle vigenti norme

in materia; - - - - -

- che ai sensi dell'art. 106, c. 3, del D.P.R. n. 207/2010, il responsabile unico del

procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità; - - - - -

- che sono state effettuate le comunicazioni di cui all'art. 11 e 79 D.Lgs. n. 163/2006;

Tutto ciò premesso le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto

segue: - - - - -

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto.

1. Le premesse innanzi riportate formano parte integrante e sostanziale del presente

atto. - - - - -

2. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,

l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa.

3. L'appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente

contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo

approvato con determinazione del Responsabile del 3° Settore n. _____ del

____/____/2017, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta dell'appaltatore,

oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

e al D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile, nonché di quelle contenute nel D.M. LL.PP. 145/2000.

4. Anche ai fini dell'art. 3, c. 5, della L. n. 136/2010 Il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: CIG: **7292351E67**, mentre il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è **G72F14000070004**.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. Il corrispettivo complessivo netto dovuto dal Comune di Sannicola all'Impresa _____ per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è

fissato in €. _____ (_____ / _____ centesimi) oltre €.

6.163,94 per oneri della sicurezza, oltre IVA.

2. Il contratto è stipulato a CORPO.

3. L'importo contrattuale, come determinato a seguito dell'offerta dell'appaltatore, rimane fisso ed invariabile.

4. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.:

a. non si può procedere alla revisione dei prezzi,

b. non si può procedere alla revisione dei prezzi salvo se le modifiche del contratto, a prescindere dal loro valore monetario, non siano previste in clausole chiare, precise e inequivocabili, comprensive di quelle relative alla revisione dei prezzi.

c. per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

Art. 3 - Programma di esecuzione dei lavori

1. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura dell'esecutore, da presentare

prima dell'inizio dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma predisposto dall'Ente.

2. Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Art. 4 - Contabilizzazione dei lavori

1. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

2. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.

3. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono: a) il giornale dei lavori; b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste; c) le liste settimanali; d) il registro di contabilità; e) il sommario del registro di contabilità; f) gli stati d'avanzamento dei lavori; g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto; h) il conto finale e la relativa relazione.

4. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

5. L'esecutore è invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se l'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali disegni, devono essere firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale importanza. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, all'articolo "Importo del contratto" è riportato il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle effettive quantità realizzate e misurate.

Art. 5 - Controlli

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere aventi mansioni specificate

all'art. 101 commi 4 e 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

2. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte

ed in conformità al progetto ed al contratto.

3. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione

dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con

l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la

specificata responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo

quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche

di questi.

4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso

espressamente demandati dal Codice degli appalti e dalle relative norme attuative, in

particolare: a. verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte

dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti

in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; b. provvedere alla segnalazione al

responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della

disposizione di cui all'articolo 105 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

5. L'esecutore collaborerà attivamente con il direttore dei lavori e/o con i suoi

assistenti in tutte le modalità possibili al conseguimento dei fini citati al presente

articolo.

Art. 6 - Pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato

dell'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento

da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia

fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del

tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € 80.000,00 (Euro ottantamila/00).

4. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti

previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto

progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute

possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione

da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità,

previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al

comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il

soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi

quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la

fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante

paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,

detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero

dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il

pagamento.

6. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa

relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal

contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma

restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui

l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso

il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di

agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora

dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della

costituzione stessa, di promuovere le azioni consentite per la dichiarazione di

risoluzione del contratto.

7. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del

procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

8. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

9. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione, previa costituzione della polizza di cui all'art. 103 comma 6 D.L.vo n. 50/2016.

10. I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Art. 7 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Lecce della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

2. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'art. 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. n. 145/2000, l'appaltatore ha eletto domicilio per le comunicazioni in

_____ alla via _____, civ. ____ e posta elettronica certificata:
_____@_____;

3. Ai sensi dell'art. 3, c. 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del Comune di Sannicola. -----

4. Ai sensi dell'art. 2 del capitolato generale d'appalto, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto della _____, il Signor _____ nato a _____ il _____, residente a _____, alla via _____, civ. _____, Cod. Fisc.: _____, in qualità di amministratore unico della suddetta Impresa, autorizzato ad operare sul conto di cui al comma 5. -----

5. I pagamenti saranno effettuati mediante Bonifico sul conto corrente dedicato intrattenuto presso la BANCA _____ – Filiale di _____ via _____, Codice IBAN: _____, intestato a _____, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso. -----

Art. 8 - Termine per l'esecuzione – Penali

1. I lavori devono avere inizio entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto.

2. Il tempo per l'esecuzione è fissato in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, viene applicata per ciascun giorno di ritardo una penale di Euro 1 per mille (diconsi Euro UNO ogni mille) dell'importo netto contrattuale, in base all'art.18 del Capitolato speciale d'appalto.

Art. 9 - Sospensioni e riprese dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

2. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.

3. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e

di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

4. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

5. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed

Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese. 6. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.

Art. 10 - Garanzia e copertura assicurativa

A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l'impresa ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di Euro di €. _____ (Euro _____/00 centesimi) mediante atto di fideiussione n. _____.

emessa dalla _____, agenzia _____ in data ____ / ____ / ____.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del richiamato decreto, l'impresa ha fruito del beneficio della riduzione del 50% dell'importo garantito risultando in possesso di certificazioni UNI EN ISO 9001:2008 in corso di validità.

2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che l'impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione nei termini indicati.

3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

4. È a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al

riguardo. L'impresa produce, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., emessa il _____ da _____, agenzia _____ polizza n. _____, per un importo garantito di Euro _____, così come previsto nel bando di gara, a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall'esecuzione, ed Euro _____ per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi.

Art. 11 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori.

2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a. tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto;

b. all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

c. il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti.

3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 89, comma 11 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per

cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Art. 12 - Piani di sicurezza

1. L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

2. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Art. 13 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

L'appaltatore è obbligato:

a. ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

b. a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;

c. ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

Art. 14 - Specifiche modalità e termini di collaudo

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli

eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

2. Il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno.

3. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si dà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori.

4. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

5. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

6. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.

7. Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della

stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'esecutore.

8. In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

9. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

Art. 15 - Controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., sarà portata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria competente per territorio.

Art. 16 - Oneri diversi

Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la ditta appaltatrice si obbliga:

– a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;

- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

Articolo 17. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Articolo 18. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati in quanto ivi richiamati: a) il Capitolato Speciale d'appalto integrato dalle condizioni offerte dall'appaltatore in sede di gara; b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni integrative dalle condizioni offerte dall'appaltatore in sede di gara; c) l'elenco dei prezzi unitari; d) i piani di sicurezza; e) il cronoprogramma; f) le polizze di garanzia di cui all'art. 10.

2. I documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegati, sono sottoscritti dalle parti e sono conservati dalla Stazione appaltante presso l'ufficio tecnico comunale.

Tutti i documenti elencati al precedente comma 1, dei quali le parti dichiarano di essere a piena conoscenza, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegati, sono conservati dalla Stazione appaltante presso lo stesso ufficio tecnico.

Articolo 19. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti

per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. n. 131/1986.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Articolo 20. Trattamento dei dati personali.

La stazione appaltante, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i., informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto, a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'articolo 14 del D.P.C.M. 22.02.2013. In presenza delle parti io Segretario Comunale ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale. -----

Questo atto consta di n. ____ (in lettere) intere facciate, oltre quanto di questa scritte con sistema informatico da persona di mia fiducia, oltre quanto di questa.

Per la stazione appaltante: arch. Miglietta Gianpaolo (f.to digitalmente)

Per l'appaltatore: _____ (f.to digitalmente)

Il Segretario Generale dott.ssa Loredana Campa (f.to digitalmente)